

**CONTRATTO INTEGRATIVO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI
GIURIDICI ED ECONOMICI RELATIVO ALL'ATTIVAZIONE DI PROGRAMMI
DI RESIDENZIALITÀ LEGGERA IN AMBITO PSICHIATRICO TRA L'ATS VAL
PADANA E LA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VARIETÀ.**

premesse che:

- Con nota prot. n. 32312 del 9.11.2012 la D.G. Sanità ha autorizzato, per l'anno 2013, la messa a contratto dei 6 programmi di residenzialità leggera già attivi dal 2010 nel territorio dell'ex ASL di Cremona;
- i **6** programmi già esistenti nel corso del 2010 erano stati attivati dalla coop. Varietà, come di seguito specificato:
 - 1) n. **4** programmi presso l'appartamento "Mattone", con sede a Cremona in Via Vittori 8;
 - 2) n. **2** programmi presso l'appartamento "Piccola Casa", con sede a Cremona in via G. Bonomelli 79;
- A seguito di verifica, a suo tempo effettuata, da parte del competente servizio dell'ex ASL di Cremona:
 - 1) l'appartamento "Mattone" è risultato idoneo all'erogazione di prestazioni di psichiatria nell'ambito di programmi di residenzialità leggera per n. **4** posti;
 - 2) l'appartamento "Piccola Casa" è risultato idoneo all'erogazione di prestazioni di psichiatria nell'ambito di programmi di residenzialità leggera per n. **2** posti;
- Spetta all'ATS disciplinare con apposito contratto i termini e le condizioni per la realizzazione dei programmi di residenzialità leggera sopra specificati;

- Richiamato il precedente contratto integrativo per l'attivazione di programmi di residenzialità leggera in ambito psichiatrico con scadenza contestuale a quella del contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici di cui alla DGR. 47508/1999;

- Che in data 28.05.2019 tra l'ATS Val Padana e la Società Cooperativa Sociale Varietà (ente unico) di Cremona si è stipulato un nuovo contratto, conforme allo schema tipo di cui alla DGR n. 47508/1999, per l'erogazione di prestazioni di psichiatria e neuropsichiatria.

tutto ciò premesso

Tra

l'AGENZIA di TUTELA della SALUTE della VAL PADANA (di seguito ATS), con sede legale in Mantova, via dei Toscani n. 1 – C.F.02481970206, di cui rappresentante legale è il Direttore Generale, dott. Salvatore Mannino, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore del Dipartimento per la Programmazione Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie (PAAPSS), dott.ssa Mara Chiara Martinelli, delegata in forza del decreto n. 1 del 12.1.2018

e

la **SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VARIETÀ** con sede in Cremona, Via del Sale n. 40/E codice fiscale 001164600197, nella persona della dott.ssa Mariagrazia Fioretti, in qualità di legale rappresentante pro-tempore, si conviene e si stipula, ad integrazione del contratto già stipulato in data, le cui disposizioni rimangono in vigore tra le parti stesse, per quanto non diversamente previsto dal presente contratto integrativo, con la sottoscrizione dei seguenti articoli.

ART. 1 – Oggetto

La finalità delle presenti disposizioni, integrative al contratto già stipulato fra le parti in data 29.05.2019, è garantire che l'assistenza alle persone con problematiche psichiatriche accolte nelle strutture **"Mattone"** e **"Piccola Casa"** sia erogata nel rispetto dei parametri stabiliti dalla DGR. n. 4221 del 28.2.2007 e dalla DGR n. 7861 del 30.7.2008.

ART. 2 - Requisiti specifici, vigilanza e controllo

a) L'ente gestore si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando il numero, la professionalità ed il rapporto di lavoro del personale impiegato nella struttura (*allegato elenco del personale operante nella struttura*) ed in particolare a garantire la presenza effettiva degli operatori socio sanitari nei giorni feriali per almeno n. 2 ore al giorno e la reperibilità di tale personale nei giorni festivi, indicativamente con presenze nei momenti principali che scandiscono la giornata (mattino, mezzogiorno, sera) e con l'impegno orario richiesto dalla situazione specifica.

b) L'ente gestore si impegna a comunicare all'ATS, quadrimestralmente, in occasione delle comunicazioni di autocertificazione, i requisiti concernenti la dotazione organica.

c) L'ATS, nell'ambito dell'attività di controllo, compie le verifiche sulla appropriatezza delle prestazioni. In particolare è verificata l'adeguatezza del Programma Individualizzato e l'effettiva realizzazione delle prestazioni previste nello stesso. I controlli di appropriatezza sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con la persona incaricata dall'ente gestore, con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe sociosanitaria responsabile della tenuta della documentazione.

d) In attuazione delle funzioni di vigilanza e controllo, l'ATS esercita d'ufficio, oltre

che su richiesta della persona assistita e/o suoi familiari, verifiche periodiche sulla compiuta attuazione dei contenuti del programma di residenzialità leggera.

e) Il CPS invia il paziente e attua e/o condivide le verifiche sul Piano di trattamento Individuale (PTI), di cui è il titolare.

ART. 3 - Obblighi di carattere generale

1. L'ente gestore si impegna a:

a) rispettare gli adempimenti previsti come requisiti per lo svolgimento dei programmi di residenzialità leggera e richiamati nelle DGR 4221/07 e 7861/2008;

b) prima di avviare il Servizio, portare a conoscenza della persona da assistere o, in caso di incapacità, di qualcuno dei suoi familiari o del tutore/curatore/amministratore di sostegno, il contenuto del Progetto individuale di residenzialità leggera;

c) attuare il piano di trattamento individualizzato definito dal CPS inviante attraverso un progetto individuale;

d) assicurare che le prestazioni professionali siano svolte da personale qualificato in relazione alle prestazioni socio-sanitarie da erogare;

e) assumere la responsabilità della qualità delle prestazioni socio sanitarie poste in essere dagli operatori;

f) assicurare la presenza dei familiari o delle persone di fiducia da loro delegate e assicurare la costante informazione sulla condizione degli assistiti e sulla assistenza praticata nel rispetto delle norme in materia di tutela della privacy;

g) di applicare, quale quota sociale a carico del paziente, la retta giornaliera definita con deliberazione dell'ex ASL di Cremona n. 57 del 18.2.2008.

ART. 4 - Valorizzazione della produzione

Dalla data di decorrenza del presente contratto, l'ATS corrisponde l'importo giornaliero previsto dalla DGR 4221 del 28.2.2007. Da tale quota sono escluse le prestazioni di medicina generale e di specialistica ambulatoriale, nonché quelle psichiatriche erogate dal CPS.

ART. 5 - Flussi informativi

Le prestazioni erogate, quali prestazioni di psichiatria, dovranno essere rendicontate mensilmente nel flusso previsto dalla circ. 46/San.

ART. 6 - Durata

Il presente contratto integrativo decorre dal 1.6.2019 e avrà la medesima scadenza del contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici sottoscritto in data 29.05.2019.

ART. 7 - Budget

Annualmente l'ATS ed il soggetto gestore negoziano e formalizzano il budget sui volumi di prestazioni da erogare nel corso dell'esercizio nell'ambito delle risorse per la remunerazione delle prestazioni di psichiatria.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

per la ATS Val Padana

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO PAAPSS

dott.ssa Mara Chiara Martinelli

per la Struttura erogatrice

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VARIETÀ

Il Legale Rappresentante

dott.ssa Mariagrazia Fioretti